

Pubblicato il 05/03/2020

N. 01022/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03874/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3874 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Azzurra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Rocchetta e Croce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Erik Furno in Napoli, via Cesario Console n. 3; Amel Consortile S.c.a.r.l. (non costituita in giudizio);

***nei confronti***

Gms Costruzioni S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Delfino, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via Francesco Giordani, n. 42;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

Del verbale di gara n. 1 (Seduta pubblica) del 10.06.2019 di prima seduta di gara composto da n. 13 pagine mediante la quale la Commissione ha evidenziato che la prima seduta di gara da bando è stata celebrata il 29.05.2019 e, dopo aver rilevato, l'inesistenza di alcuna di incompatibilità del seggio di gara, ha proceduto allo scrutinio della documentazione amministrativa di n. 14 concorrenti.

Del verbale di seduta di gara del 29.05.2019, richiamata genericamente a pag. 1 del verbale n. 1 del 10.06.2019 di prima seduta pubblica e di cui risulta ignoto numero e contenuto.

Del verbale di gara n. 2 (seduta pubblica) del 19.06.2019 composto da n. 15 pagine mediante il quale il seggio di gara ha concluso le operazioni afferenti la fase amministrativa ed ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche.

Del verbale di gara n. 6 del 19 luglio 2019 di seduta pubblica mediante il quale il seggio di gara ha dato lettura dei punteggi delle offerte tecniche e proceduto all'apertura e contestuale lettura dei punteggi dell'offerta economica e dell'offerta tempo, assegnando con la formulazione di proposta di aggiudicazione la gara al concorrente GMS Costruzioni s.r.l.s. che ha totalizzato il punteggio di 92,910, mentre seconda graduata risultava Azzurra s.r.l. con il punteggio di 86,506.

Dei verbali di gara n. 3 del 12.07.2019, n. 4 del 15.07.2019 e n. 5 del 16.07.2019 (non pubblicati sul sito) mediante i quali il seggio di gara ha proceduto a scrutinare le offerte tecniche dei concorrenti in gara, ritualmente richiamati nel verbale n. 6 del 19.06.2019 e non concessi a seguito di regolare istanza di accesso agli atti presentata da Azzurra s.r.l., e di cui allo stato attuale, risulta ignoto il contenuto.

Della determina di approvazione della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione efficace, non pubblicate e mai comunicate all'odierno ricorrente e di cui risultano ignoti numero e contenuto.

Del silenzio serbato dal Comune di Rocchetta e Croce (CE) in relazione al preavviso di ricorso presentato dalla ricorrente a mezzo PEC in data 28 agosto 2019.

del bando-disciplinare di gara e dei relativi allegati in parte qua e nei limiti dell'interesse qui fatto valere in giudizio se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente.

Di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente.

Nonché per la declaratoria

di inefficacia del relativo contratto, ove stipulato, nelle more della decisione della presente controversia tra il Comune di Rocchetta e Croce (CE) e la controinteressata e, comunque, soggetto diverso dalla odierna ricorrente.

Nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove concluso prima della decisione della causa di merito, anche per la parte residua.

Nonché per la declaratoria

Del diritto al risarcimento del danno in forma specifica ed aggiudicazione della gara in favore della società Azzurra s.r.l. ricorrente e/o per il risarcimento dei danni da illegittima aggiudicazione oltre al danno emergente per la perdita di chances in relazione alla possibilità di aggiudicarsi ulteriori appalti pubblici; per il danno c.d. curriculare ed il danno all'immagine del ricorrente, da quantificarsi in via equitativa.

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azzurra s.r.l. il 6/11/2019:

per l'annullamento previa sospensione degli effetti:

Della determinazione del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Rocchetta e Croce (CE) n. 31 del 12.10.2019 – Reg. Gen. N. 83 del 12.10.2019 pubblicata in pari

data sulla piattaforma telematica della stazione appaltante con la quale è stata confermata l'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori di "Riammagliamento, potenziamento e messa in sicurezza della strada Riardo – Rocchetta e Croce (fraz. Val d'Assano) – incrocio s.s.6 Casilina (comune di Teano)" – CIG 779349210E" in favore della società GMS costruzioni srls.

Dei verbali di gara n. 1 (seduta pubblica 10.06.19) – 2 (Seduta pubblica 19.06.19) – 3 (Seduta riservata 12.07.2019) – 4 (Seduta riservata 15.07.19) – 5 (seduta riservata 16.07.19) – 6 (Seduta pubblica 19.07.19) richiamati a pagina 1 delle determina di aggiudicazione dell'appalto n. 31 del 12.10.19.

Della proposta di affidamento della gara con determina n. 23 del 06.08.2019 Reg. Gen. n. 69/19 in favore dell'operatore economico GMS Costruzioni srls, richiamata a pagina 2 della determina del Responsabile dell'UTC del Comune di Rocchetta e Croce (CE) n. 31 del 12.10.19, che ha conseguito il punteggio di 92,910.

Del verbale prot. n. 2539 del 19.09.2019, con il quale l'ASMEL Consortile scarl ha trasmesso, tramite pec, le certificazioni ai fini della verifica ex art. 80 d.lgs n. 50/16, richiamato a pagina 2 della determina del Responsabile dell'UTC del Comune di Rocchetta e Croce (CE) n. 31 del 12.10.19

Del verbale di gara n. 1 (Seduta pubblica) del 10.06.2019 di prima seduta di gara composto da n. 13 pagine mediante la quale la Commissione ha evidenziato che la prima seduta di gara da bando è stata celebrata il 29.05.2019 e, dopo aver rilevato, l'inesistenza di alcuna di incompatibilità del seggio di gara, ha proceduto allo scrutinio della documentazione amministrativa di n. 14 concorrenti.

Del verbale di seduta di gara del 29.05.2019, richiamata genericamente a pag. 1 del verbale n. 1 del 10.06.2019 di prima seduta pubblica e di cui risulta ignoto numero e contenuto.

Del verbale di gara n. 2 (seduta pubblica) del 19.06.2019 composto da n. 15 pagine mediante il quale il seggio di gara ha concluso le operazioni afferenti la fase amministrativa ed ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche.

Del verbale di gara n. 6 del 19 luglio 2019 di seduta pubblica mediante il quale il seggio di gara ha dato lettura dei punteggi delle offerte tecniche e proceduto all'apertura e contestuale lettura dei punteggi dell'offerta economica e dell'offerta tempo, assegnando con la formulazione di proposta di aggiudicazione la gara al concorrente GMS Costruzioni srls che ha totalizzato il punteggio di 92,910, mentre seconda graduata risultava Azzurra s.r.l. con il punteggio di 86,506.

Dei verbali di gara n. 3 del 12.07.2019, n. 4 del 15.07.2019 e n. 5 del 16.07.2019 (non pubblicati sul sito) mediante i quali il seggio di gara ha proceduto a scrutinare le offerte tecniche dei concorrenti in gara, ritualmente richiamati nel verbale n. 6 del 19.06.2019 e non concessi a seguito di regolare istanza di accesso agli atti presentata da Azzurra s.r.l., e di cui allo stato attuale, risulta ignoto il contenuto.

Della determina di approvazione della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione efficace, non pubblicate e mai comunicate all'odierno ricorrente e di cui risultano ignoti numero e contenuto.

Del silenzio serbato dal Comune di Rocchetta e Croce (CE) in relazione al preavviso di ricorso presentato dalla ricorrente a mezzo pec in data 28 agosto 2019.

del bando-disciplinare di gara e dei relativi allegati in parte qua e nei limiti dell'interesse qui fatto valere in giudizio se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente.

Di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente.

Nonché per la declaratoria

Di inefficacia del relativo contratto, ove stipulato, nelle more della decisione della presente controversia tra il Comune di Rocchetta e Croce (CE) e la controinteressata e, comunque, soggetto diverso dalla odierna ricorrente.

Nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove concluso prima della decisione della causa di merito, anche per la parte residua.

Nonché per la declaratoria

Del diritto al risarcimento del danno in forma specifica ed aggiudicazione della gara in favore della società Azzurra s.r.l. ricorrente e/o per il risarcimento dei danni da illegittima aggiudicazione oltre al danno emergente per la perdita di chances in relazione alla possibilità di aggiudicarsi ulteriori appalti pubblici; per il danno c.d. curriculare ed il danno all'immagine del ricorrente, da quantificarsi in via equitativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocchetta e Croce e della GMS Costruzioni S.r.l.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28 settembre 2019 e depositato il successivo 3 ottobre la Azzurra s.r.l. premette di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta con bando di gara dal Comune di Rocchetta e Croce (CE) avente ad oggetto i lavori di *“Riammigliamento, potenziamento e messa in sicurezza della strada Riardo – Rocchetta e Croce (fraz. Val d'Assano) – incrocio s.s.6 Casilina (comune di Teano)”* –per l'importo pari ad euro 1.063.731,54 e con criterio di aggiudicazione fondato sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'impresa aggiudicataria GMS Costruzioni s.r.l.s., per partecipare alla gara indetta dal Comune di Rocchetta e Croce (CE), si è avvalsa del Consorzio Stabile EBG (di seguito EBG). Sennonché, la ricorrente afferma che dopo aver acquisito conoscenza della documentazione di gara si è avveduta che il contratto sottoscritto tra GMS Costruzioni e l'ausiliaria EBG non sarebbe stato conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di gara (pagina 24 lettera F5) e la Commissione, prosegue parte ricorrente, avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria.

Propone i seguenti motivi.

I – violazione di legge – violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara pag. 24 - violazione e falsa applicazione degli artt. 89 del d.lgs n. 50/16 – violazione degli artt. 88 del d.P.R. n. 207/2010 e 1325 del codice civile – violazione e falsa applicazione del principio della par condicio tra i concorrenti - difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità manifesta – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Il contratto di avvalimento sarebbe generico ed indeterminato, esprimendo, altresì, una condizione futura ed ipotetica del presunto prestito dei requisiti offerti al concorrente - controinteressato nella parte in cui l'ausiliaria EBG al punto 2 di pagina 2 del contratto si è impegnata a mettere a disposizione: *“Il numero necessario di Squadre tipo, composte da operai specializzati/ qualificati/ comune, i cui nominativi verranno comunicati prima dell'inizio dei lavori; il numero e tipo di operai sarà stabilito in base all'effettiva necessità in fase esecutiva, prima dell'inizio lavori e nel rispetto dell'art. 89, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.e.i.”*.

Inoltre, dall'elenco dei mezzi, anch'essi oggetto di avvalimento, allegato al relativo contratto non sarebbero identificate le marche e i modelli, oltre che i numeri di targa ed identificativi di molti dei mezzi oggetto di prestito, con conseguente incertezza sulla loro individuazione, in violazione oltre che della cennata previsione del Disciplinare di gara, anche dell'art. 89 del codice dei contratti.

II – violazione di legge – violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara pag. 23 lettera f2 - violazione e falsa applicazione degli artt. 89 del d.lgs n. 50/16 - violazione e falsa applicazione del principio della par condicio tra i concorrenti - difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità manifesta – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

La GMS, prosegue parte ricorrente, avrebbe dovuto essere espulsa dalla selezione anche perché sarebbe carente della certificazione ISO 9001:2008 prescritta alla pagina 23 del Disciplinare di gara a corredo della qualificazione SOA OG1 classifica III*bis*.

Si sono costituiti la controinteressata GMS Costruzioni s.r.l.s. e il Comune di Rocchetta e Croce.

La prima in particolare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposta avverso l'aggiudicazione provvisoria. Nel merito ha rilevato, quanto al primo motivo, che la descrizione dei mezzi e delle risorse fosse sufficientemente dettagliata nel contratto; quanto alla seconda censura, prosegue la controinteressata, il possesso della certificazione ISO 9001 sarebbe dimostrato dalla stessa sussistenza della classifica VIII nella categoria OG1 vantata dalla GMS.

Con motivi aggiunti depositati in data 6 novembre 2019 la Azzurra ha impugnato anche l'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del Responsabile UTC del Comune di Rocchetta e Croce del 12 ottobre 2019, proponendo i medesimi motivi di ricorso proposti articolati nel gravame introduttivo.

Con ordinanza 21 novembre 2019, n. 1868 questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare.

In prossimità della discussione di merito le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni ed eccezioni e all'udienza pubblica del 29 gennaio 2020 la causa è stata introitata in decisione.

Con il primo motivo di ricorso la società attrice lamenta la violazione del Disciplinare di gara e dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, evidenziando la genericità del contratto di avvalimento per non aver indicato in modo sufficientemente preciso e dettagliato le risorse umane e materiali oggetto del “prestito” del requisito tecnico.

Il Collegio, diversamente da quanto ritenuto nella fase cautelare ed in esito alla valutazione compiuta in sede di merito a cognizione piena, ritiene che il motivo sia fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Giova rammentare che il Disciplinare di gara (punto f.5) prevede che: *“alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegata copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione...”*.

Tale previsione deve essere letta congiuntamente, poi, con l'art. 89, co. 1, ultimo capoverso del d.lgs. n. 50/2016 che, nel disciplinare l'istituto dell'avvalimento, dispone tra l'altro che *“...il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”*. A tali previsioni deve poi aggiungersi, a completamento del quadro normativo, quella di cui all'articolo 88, co. 1, lett. a) del d.P.R. n. 207/2010 secondo cui il contratto di avvalimento deve *“riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico...”*.

Ciò posto, il Collegio richiama la giurisprudenza assolutamente prevalente secondo cui occorre distinguere tra avvalimento c.d. di garanzia e avvalimento c.d. operativo. L'avvalimento c.d. di garanzia ricorre nel caso in cui l'ausiliaria mette a disposizione dell'appaltante la sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d'appalto, anche in caso di inadempimento: tale avvalimento riguarda i

requisiti di carattere economico – finanziario e, in particolare il fatturato globale o specifico (Cons. Stato, III, 7 luglio 2015 n. 3390; 17 giugno 2014, n. 3057).

L'avvalimento c.d. operativo ricorre, invece, quando l'ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'ausiliata le risorse tecnico – organizzative indispensabili per l'esecuzione del contratto di appalto; esso concerne i requisiti di capacità tecnico – professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale dell'ausiliaria e/o i mezzi e strumenti di cui questa è in possesso.

Riguardo all'avvalimento di garanzia, la giurisprudenza costantemente afferma il principio secondo cui, avendo esso ad oggetto l'impegno dell'ausiliaria a garantire con proprie risorse economiche l'impresa ausiliata, non è necessario che nel contratto siano specificatamente indicati i beni patrimoniali o gli indici materiali della consistenza patrimoniale dell'ausiliaria, essendo sufficiente che essa si impegni a mettere a disposizione dell'ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio di esperienza (cfr. con specifico riguardo al requisito del fatturato globale o specifico, Cons. Stato, V 30 ottobre 2017, n. 4973; III, 11 luglio 2017, n. 3422; V, 22 dicembre 2016, n. 5423; III, 17 novembre 2015, n. 5703; III, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041).

Diversamente, nell'avvalimento operativo è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto con la precisazione che: *“l'articolo 88 del d.P.R. 207 del 2010, per la parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento debba riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente [...] le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”, non legittim[a] né un'interpretazione volta a sancire la nullità del contratto a fronte di un oggetto che sia stato esplicitato in modo (non determinato, ma solo) determinabile, né un'interpretazione volta a riguardare l'invalidità del contratto connessa alle modalità di esplicitazione dell'oggetto sulla base del c.d. ‘requisito della forma-contenuto’.”* (Cons. Stato, Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23).

La questione della determinabilità dell'oggetto del contratto muta tuttavia a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 56 del 2017 che ha modificato l'art. 89 del codice dei contratti, introducendo all'ultimo comma la precisazione più restrittiva sopra vista con la conseguenza che nell'avvalimento operativo occorre una più intensa determinazione del contenuto del contratto, di modo che dopo l'intervento legislativo la messa a disposizione delle risorse deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all'impresa avvalente di utilizzare le risorse dell'ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento, anche al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina dei requisiti e che il rapporto di avvalimento divenga una scatola vuota (TAR Lazio, sez. Prima *quater*, 20 febbraio 2020, n. 2253).

Nell'ipotesi in cui si discuta di avvalimento tecnico-operativo, come quello in esame, occorre essenzialmente vagliare se il contratto di avvalimento corrisponda all'obbligo legale di indicare in modo determinato e specifico le risorse oggetto di prestito e, rileva il Collegio, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza nelle gare pubbliche non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano e senza che tale carenza possa reputarsi colmata dal semplice riferimento ad altri rapporti contrattuali (cfr. in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez.V, 2 dicembre 2016, n. 5052; id. 12 marzo 2018, n. 1543; id. 30 gennaio 2019, n.755; Tar Lazio, Roma , sez. I, 1 aprile 2019, n.4247; id. sez. III, 10 maggio 2019, n. 5880; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 5 novembre 2019, n.5247).

Sulla base di tale orientamento, che non ammette deroghe nelle ipotesi in cui i contratti intercorsi con le ausiliarie si caratterizzano nella forma dell'avvalimento c.d.

operativo, risulta inidoneo a tal fine, in quanto generico ed indeterminato, il contratto di avvalimento come quello in esame in cui, con riferimento alle risorse umane, è riportata la locuzione per la quale sarà messo a disposizione *“il numero necessario di Squadre tipo, composte da operai specializzati/ qualificati/ comune, i cui nominativi verranno comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato; il numero e tipo di operai sarà stabilito in base all’effettiva necessità in fase esecutiva, prima dell’inizio lavori e nel rispetto dell’art. 89, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.e.i.”*.

Il Collegio ritiene, infatti, che tale previsione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto, non soddisfi le prescrizioni della *lex specialis* di gara e quelle normative sopra riportate, in quanto lascia sostanzialmente indeterminato il contenuto dell’obbligo dell’ausiliaria, demandando alle parti, in un momento successivo all’aggiudicazione, la determinazione concreta del numero e della tipologia di operai che l’ausiliaria mette a disposizione per l’esecuzione del contratto, posticipando in tal modo un’attività che invece il Legislatore ha inteso anticipare alla fase di predisposizione della documentazione di gara e di redazione del contratto, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare ex ante l’adeguatezza degli obblighi assunti dall’ausiliaria e il rispetto delle prescrizioni sui requisiti di partecipazione.

Sotto questo aspetto, la specialità della previsione di cui agli artt. 89 del codice dei contratti e 88 del regolamento induce a concludere che nell’ambito delle gare pubbliche il requisito di determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento si connota in modo più intenso rispetto agli ordinari criteri, limitando, per converso, la possibilità dell’interprete di individuarne il contenuto specifico ricorrendo a elementi esterni alla volontà contrattuale esplicitata dalle parti nel documento negoziale.

Peraltro, nel caso di specie anche l’identificazione delle risorse materiali presenta profili di lacunosità, atteso che nell’elenco allegato al contratto per molte delle

attrezzature e mezzi messi a disposizione non sono specificate le quantità, il tipo, il modello e la marca. Né una tale esigenza di specificità può causare l'ingessatura della gestione aziendale dell'ausiliaria, come pure paventato in sede cautelare, dovendosi ritenere che il contratto di avvalimento fotografi la realtà per come esistente al momento in cui l'avvalimento si perfeziona, ben potendo l'impresa ausiliaria anche modificare la consistenza dei beni oggetto di avvalimento sostituendone alcuni nel lasso di tempo che intercorre tra la stipula del contratto di avvalimento e l'avvio dell'esecuzione dell'appalto, ferma restando l'esigenza che l'ausiliaria metta a disposizione beni equivalenti a quelli originariamente promessi in sede di esecuzione dell'appalto.

Dalle osservazioni testé svolte discende che la GMS non possedeva i requisiti tecnici di partecipazione alla gara sicché essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con la conseguente invalidità dell'aggiudicazione impugnata con il ricorso per motivi aggiunti.

Il carattere assorbente del rilievo scrutinato esenta il Collegio dall'esame dell'ulteriore censura proposta dalla ricorrente.

L'annullamento dell'aggiudicazione, non risultando *medio tempore* la stipula del contratto, costituisce rimedio in forma specifica totalmente soddisfattivo e che, quindi, elide le conseguenze dannose patite dalla ricorrente per effetto dell'illegittimità rilevata, con conseguente irrilevanza della dispiegata domanda risarcitoria.

La complessità della questione trattata come dimostra l'esito della fase cautelare, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio. Condanna Comune convenuto al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maurizio Santise, Primo Referendario

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico De Falco**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO